

Accordo Standardizzato di Trasferimento di Materiale vegetale (Standard Material Transfer Agreement)*

Introduzione

Con la risoluzione 2/2006 l'Organo Direttivo del Trattato Internazionale FAO sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura ha adottato il 16 giugno 2006 l'Accordo Standard per il Trasferimento del Materiale vegetale (standard Material Transfer Agreement, sMTA).

In tale risoluzione sono state richiamate le premesse, gli obiettivi e i termini di riferimento per l'adozione dell'MTA.

In particolare si è fatto riferimento alla parte IV del Trattato riguardo la condivisione dei benefici e l'accesso al Sistema Multilaterale ed alle garanzie di implementazione da parte della Comunità Internazionale. Inoltre sono stati richiamati, quali elementi fondamentali per la predisposizione dell'MTA, gli art. 12.3a, 12.3b, 12.3g e 13.2d (ii) ed altre rilevanti disposizioni del medesimo Trattato. Inoltre, in aggiunta alla condivisione dei benefici di carattere obbligatorio derivanti dalla commercializzazione, è stata enfatizzata la condivisione dei benefici monetari e non, di tipo volontario, quale elemento cruciale per l'effettiva implementazione del Sistema Multilaterale.

Con l'adozione di questo importante strumento, è stato richiesto al Segretariato del Trattato di monitorare l'implementazione dell'MTA e relazionare all'Organo Direttivo nella III Sessione (2009) circa le modalità di pagamento e la condivisione dei benefici da parte dei Paesi sottoscrittori del Trattato.

Infine la FAO, quale parte terza nello scambio tra donatori e riceventi di materiale vegetale, avrà il compito di far rispettare le regole stabilite nell'MTA sulla base delle direttive che saranno individuate nella prossima Sessione dell'Organo Direttivo prevista nell'anno 2007.

PREAMBOLO

CONSIDERATO CHE

Il Trattato Internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito indicato come "il **Trattato**"¹) è stato adottato nella 31^a Sessione della Conferenza FAO il 3 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2004;

Gli obiettivi del **Trattato** sono la conservazione e l'uso sostenibile delle **Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura** e la giusta ed equa condivisione dei benefici

¹ *Nota del Segretariato*: per maggiore chiarezza e in accordo con quanto proposto dal Gruppo di Lavoro sugli aspetti legali durante le riunioni del Gruppo di Contatto per l'Elaborazione dell'Accordo Standardizzato per il Trasferimento del Materiale, tutti i termini che sono definiti nell'art. 2 sono scritte in neretto nell'intero documento.

*Nel caso in cui il presente sMTA venga utilizzato per il trasferimento di Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura che non sono elencate nell'Allegato 1 del Trattato:

- i riferimenti nel sMTA al "Sistema Multilaterale" non dovranno essere interpretati in senso che limiti l'applicazione del sMTA alle RGVAAs dell'Allegato 1;
- quando il materiale non appartenente all'allegato 1 viene distribuito con questo sMTA, questo materiale non diventa parte del Sistema Multilaterale, ma sarà disponibile sotto le stesse condizioni;
- in particolare nel caso degli artt. 6.2, 6.5(b) e 6.10 del presente sMTA, il termine "dal Sistema Multilaterale" significherà "sotto il presente accordo";
- il riferimento in art. 6.11(c) e nell'allegato 3 del presente sMTA a "RGVAAs appartenenti alla stessa specie, come definito nell'Allegato 1 del Trattato" è inteso come "RGVAAs appartenenti alla stessa specie".

derivanti dal loro uso, in armonia con la Convenzione sulla Diversità Biologica, per l'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;

Le Parti Contraenti del **Trattato**, nell'esercizio del loro diritto sovrano sulle loro **Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura**, hanno stabilito un **Sistema Multilaterale** in grado di garantire l'accesso facilitato a tali risorse e di condividere, in un modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall'utilizzazione di queste risorse, su una base di complementarità e di rafforzamento mutuale;

Gli artt. 4, 11, 12.4 e 12.5 del **Trattato** sono richiamati nel presente Accordo e tenuti in dovuta considerazione;

Sono riconosciute le diversità dei sistemi giuridici delle Parti Contraenti riguardanti le loro regole procedurali nazionali governanti l'accesso e l'arbitrato, nonché gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e regionali applicabili a tali regole procedurali;

L'art. 12.4 del **Trattato** dispone che l'accesso facilitato nell'ambito del **Sistema Multilaterale** sarà regolamentato da un Accordo Standardizzato di Trasferimento di Materiale (standard Material Transfer Agreement, sMTA) che è stato adottato dall'**Organo Direttivo** del Trattato. nella sua risoluzione 2/2006 del 16 giugno 2006.

Art. 1 - PARTI DELL'ACCORDO

1.1 Il presente Accordo di Trasferimento di Materiale (di seguito indicato come "**questo Accordo**") è l'Accordo Standard di Trasferimento di Materiale previsto dall'art. 12.4 del **Trattato**.

1.2 **Questo Accordo** è

TRA: (nome e indirizzo del **Fornitore** o dell'istituzione fornente, nome ed ufficio ed altre informazioni del funzionario autorizzato*) (di seguito menzionato come "il **Fornitore**"),

E: (nome e indirizzo del **Ricevente** o dell'istituzione ricevente, nome ed ufficio ed altre informazioni del funzionario autorizzato*) (di seguito menzionato come "il **Ricevente**").

1.3 Le parti di **questo Accordo** stabiliscono quanto segue:

Art. 2 – DEFINIZIONI

In **questo Accordo** le espressioni di seguito riportate avranno il seguente significato:

"Disponibile senza restrizione": un **Prodotto** è considerato disponibile senza restrizione ad altri per ulteriore ricerca e breeding quando il medesimo è disponibile per ricerche e breeding senza alcuna obbligazione legale o contrattuale, o restrizioni tecnologiche, che precluderebbero il suo uso secondo quanto specificato nel Trattato.

*Inserire come appropriato. Non applicabile nel caso di sMTA "click-wrap" o "shrink-wrap".

Nel caso di un sMTA "click-wrap", una copia del presente sMTA viene inclusa nella confezione del materiale e l'accettazione del materiale da parte del Ricevente costituisce l'accettazione dei termini e delle condizioni dell'sMTA. Si parla di sMTA "click-wrap" quando l'accordo è concluso in internet e il Ricevente accetta i termini e le condizioni dell'sMTA cliccando sull'apposita icona sul sito web del Fornitore o nella versione elettronica dell'sMTA.

per “**Materiale genetico**” si intende ogni materiale di origine vegetale, includendo il materiale riproduttivo e di propagazione vegetativa, contenente unità funzionali di eredità.

per “**Organo Direttivo**” si intende l’**Organo Direttivo del Trattato**.

per “**Sistema Multilaterale**” si intende il **Sistema Multilaterale** stabilito dall’art. 10.2 del Trattato .

per “**Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura**” si intende ogni **materiale genetico** di origine vegetale con valore attuale o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura.

per “**Risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura in corso di sviluppo**” si intende il materiale derivato dal **Materiale**, e quindi distinto da esso, non ancora pronto per la commercializzazione e per il quale il *breeder* abbia intenzione di proseguirne lo sviluppo o di trasferirlo ad altra persona o entità per proseguirne lo sviluppo.

Il periodo di sviluppo per le **risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura in corso di sviluppo** sarà considerato concluso quando queste risorse sono commercializzate sotto forma di prodotto.

per “**Prodotto**” si intende una risorsa genetica vegetale per l’alimentazione e l’agricoltura che incorpora² il **Materiale** o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche che sono pronte per la **commercializzazione**, escludendo prodotti di base (“commodities”) e altri prodotti usati per l’alimentazione umana, animale e per la trasformazione.

per “**Vendita**” si intende il fatturato lordo risultante dalla **commercializzazione** del **Prodotto** o dei **Prodotti**, da parte del **Ricevente**, suoi affiliati, contraenti, licenziatari, e affittuari.

Per “**Commercializzare**” si intende vendere un **Prodotto** o **Prodotti** per fini monetari nel Mercato aperto e “**commercializzazione**” ha un significato equivalente. **Commercializzazione** non includerà alcuna forma o di trasferimento di **risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura in corso di sviluppo**.

Art. 3 – MATERIA OGGETTO DELL’ACCORDO STANDARD DI TRASFERIMENTO DEL MATERIALE

Le **risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura** specificate nell’Allegato 1 a **questo Accordo** (di seguito indicate come “il **Materiale**”) e la disponibilità delle informazioni relative riferite all’art. 5b e all’ Allegato 1 sono trasferite dal **Fornitore** al **Ricevente** secondo i termini e le condizioni fissate in **questo Accordo**.

Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 **Questo Accordo** è concluso entro il quadro del **Sistema Multilaterale** e sarà implementato ed interpretato conformemente agli obiettivi ed alle disposizioni del **Trattato**.

4.2 Le Parti riconoscono di essere assoggettate all’applicabilità di procedure e misure legali, che sono state adottate dalle Parti Contraenti del **Trattato**, in conformità al **Trattato** stesso e in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12.2 e 12.5 dello stesso **Trattato**³

² Ad esempio per discendenza genetica (pedigree)

4.3 Le Parti aderenti a **questo Accordo** riconoscono che (*l'entità designata dall'Organo Direttivo*⁴), che agisce per conto dell'**Organo Direttivo** del **Trattato** e del suo **Sistema Multilaterale**, è la Parte Terza Beneficiaria di **questo Accordo**.

4.4 La Parte Terza Beneficiaria ha il diritto di richiedere informazioni appropriate come previsto negli art. 5e, 6.5c, 8.3 e nell'Allegato 2 par. 3 di **questo Accordo**.

4.5 I diritti concessi al/alla (entità designata dall'**Organo Direttivo**) suddetta non impediranno al **Fornitore** e al **Ricevente** di esercitare il proprio diritto all'interno di **questo Accordo**.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE.

Il **Fornitore** trasferirà il **Materiale** con rispetto alle seguenti disposizioni del **Trattato**:

- a) l'accesso sarà accordato velocemente, senza bisogno di costi aggiuntivi e di tracciabilità per ogni singola accessione o, qualora sia previsto un pagamento, quest'ultimo non eccederà il costo minimo necessario per il trasferimento;
- b) Tutti i dati di passaporto disponibili e, in funzione della legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva associata e non confidenziale, sarà resa disponibile con le **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura** fornite;
- c) L'accesso alle **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo**, inclusi i materiali in corso di sviluppo dagli agricoltori, restano a discrezione del proprio detentore, durante il periodo del proprio sviluppo;
- d) L'accesso alle **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura** protette da proprietà intellettuale o da altre forme di privativa sarà disposto in coerenza con rilevanti accordi internazionali e con le leggi nazionali rilevanti;
- e) Il **Fornitore** informerà periodicamente l'**Organo Direttivo** circa gli accordi di trasferimento del materiale movimentato, in accordo con quanto sarà stabilito dall'**Organo Direttivo**. Questa informazione sarà resa disponibile dall'**Organo Direttivo** alla Terza Parte Beneficiaria⁵.

Art. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL RICEVENTE

6.1 Il **Ricevente** si impegna affinché il **Materiale** sia usato e conservato unicamente per ~~fini~~ finalità di ricerca, breeding e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura. Tra gli obiettivi non saranno inclusi usi chimici, farmaceutici e/o altri usi industriali non diretti all'alimentazione umana ed animale.

⁴ *Nota del Segretariato*: con la Risoluzione 2/2006, l'Organo Direttivo “invita la FAO, come Terza Parte Beneficiaria, di svolgere le funzioni e le responsabilità identificate e descritte nel presente sMTA, in accordo con l'organo Direttivo e secondo le procedure che saranno definite dall'Organo Direttivo durante la sua prossima Sessione”. In seguito all'accettazione da parte della FAO di questo invito, il termine “l'entità designata dall'Organo Direttivo” sarà sostituito, nell'intero documento, dal termine “FAO”.

⁵ *Nota del Segretariato*: l'sMTA negli artt. 5e, 6.4b, 6.11h e nell'allegato 2 paragrafo 3, allegato 3 paragrafo 4 e nell'allegato 4 chiede che informazioni siano fornite all'Organo Direttivo. Queste informazioni dovranno essere indirizzate a:

The Secretary
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Food and Agriculture Organization of the United Nations, I 00100 Rome, Italy

6.2 Il **Ricevente** non rivendicherà alcuna proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato al **Materiale** in virtù di **questo Accordo** o sue parti genetiche o suoi componenti, nella forma ricevuta dal **Sistema Multilaterale**.

6.3 Nel caso in cui il **Ricevente** conservi il **Materiale** ricevuto, egli fornirà il **Materiale** e le relative informazioni indicate nell'art.5.b al **Sistema Multilaterale** mediante l'uso di **questo Accordo** standardizzato di trasferimento del materiale.

6.4 Nel caso in cui il **Ricevente** trasferisca il **Materiale** ricevuto mediante **questo Accordo** a un'altra persona o entità (di seguito indicata come "il **ricevente successivo**"), il **Ricevente** sarà chiamato a:

- a) utilizzare un nuovo Accordo Standard di Trasferimento di Materiale secondo i termini e le condizioni di **questo Accordo**; e
- b) notificarlo all'**Organo Direttivo** secondo le modalità stabilite nell'articolo 5e.

Nel rispetto delle suddette disposizioni, il **Ricevente** non avrà ulteriori obblighi futuri riguardanti le attività intraprese dal **ricevente successivo**.

6.5 Nel caso in cui il **Ricevente** trasferisca **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** a un altro soggetto giuridico il **Ricevente** dovrà:

- a) farlo attraverso un nuovo Accordo Standard di Trasferimento di Materiale secondo i termini e le condizioni di **questo Accordo**, a patto che non sia applicabile l'art. 5.a dello stesso;
- b) identificare, nell'Allegato I al nuovo sMTA, il **Materiale** ricevuto dal **Sistema Multilaterale** e specificare che le **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** che si trasferiscono derivano dallo stesso **Materiale**;
- c) notificare all'**Organo Direttivo**, secondo quanto previsto dall'art. 5e; e
- d) non ha alcuna obbligazione riguardante le attività intraprese dal **ricevente successivo**.

6.6 L'uso di un accordo di trasferimento di materiale secondo quanto previsto dal paragrafo 6.5 sarà possibile senza pregiudicare il diritto delle parti nel prevedere condizioni aggiuntive, relativamente ai successivi prodotti in corso di sviluppo, includendo, qualora appropriato, il pagamento di denaro.

6.7 Nel caso in cui il **Ricevente commercializzi un Prodotto** che è una **risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura** e che incorpora **Materiale** come indicato nell'art. 3 di **questo Accordo**, e qualora tale **Prodotto** non sia disponibile ad altri senza restrizione per gli obiettivi di ricerca e miglioramento genetico, il **Ricevente** pagherà una percentuale fissa sulle vendite del **Prodotto commercializzato** nel meccanismo stabilito dall'Organo Direttivo, in accordo con l'allegato 2 di **questo Accordo**.

6.8 Nel caso in cui il **Ricevente commercializzi un Prodotto** che è una **risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura** e che incorpora **Materiale** come indicato nell'art. 3 di **questo Accordo**, e qualora tale **Prodotto** sia disponibile ad altri senza restrizione per gli obiettivi di ricerca e miglioramento genetico, il **Ricevente** è incoraggiato a un pagamento volontario nel meccanismo stabilito dall'**Organo Direttivo**, in accordo con l'Allegato 2 di **questo Accordo**.

- 6.9 Il **Ricevente** renderà disponibile al **Sistema Multilaterale**, mediante il sistema informatico disposto dall'art. 17 del Trattato, tutte le informazioni non confidenziali quale risultato delle attività di ricerca e sviluppo condotte sul **Materiale**, e sarà incoraggiato a condividere, attraverso il **Sistema Multilaterale**, i risultati non monetari espressamente identificati nell'art. 12.3 del **Trattato** conseguiti da tali ricerche e sviluppo. Dopo la conclusione o l'abbandono del periodo di protezione di un diritto di proprietà intellettuale su un prodotto che incorpora il **Materiale**, il **Ricevente** è incoraggiato a inserire un campione di questo **Prodotto** nella collezione che è parte del **Sistema Multilaterale**, per finalità di ricerca e miglioramento genetico.
- 6.10 Un **Ricevente** che ottiene un diritto di proprietà intellettuale su dei prodotti sviluppati dal **Materiale** o dai suoi componenti proveniente dal **Sistema Multilaterale** e attribuisce tale diritto di proprietà intellettuale a una parte terza, trasferirà gli obblighi di **questo accordo** relativi alla condivisione dei benefici a questa parte terza.
- 6.11 Il **Ricevente** può optare, secondo quanto previsto nell'allegato 4 di **questo Accordo**, come alternativa al pagamento prevista dall'art. 6.7, per il seguente sistema di pagamento:
- a) il **Ricevente** pagherà una quota scontata durante il periodo di validità dell'opzione;
 - b) il periodo di validità dell'opzione sarà di 10 anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall'allegato 3 di questo accordo;
 - c) il pagamento sarà calcolato sulla vendita dei prodotti e sulla vendita di ogni altro prodotto che è una **risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura** appartenente alla stessa specie, come stabilito nell'Allegato I del **Trattato**, al quale il **Materiale** indicato nell'allegato 1 di **questo Accordo** appartiene;
 - d) i dovuti pagamenti saranno effettuati indipendentemente dalla circostanza che il prodotto sia disponibile o meno senza restrizione;
 - e) il pagamento rateale e ogni altro termine o condizione applicabile a questa opzione, incluse le quote scontate, sono fissate nell'allegato 3 a **questo Accordo**;
 - f) il **Ricevente** sarà esonerato da ogni obbligo di pagamento previsto dall'art. 6.7 di **questo Accordo** o di precedenti o successivi Accordi Standard di Trasferimento di Materiale già avviati con riferimento alla stessa specie;
 - g) al termine del periodo di validità di questa opzione il **Ricevente** effettuerà i pagamenti sui prodotti che incorporano **Materiale** ricevuto durante il periodo nel quale questo articolo era in vigore, quando tali **Prodotti** non sono disponibili senza restrizione. Questi pagamenti saranno calcolati secondo lo stesso criterio stabilito nel paragrafo a) suddetto;
 - h) il **Ricevente** notificherà all'**Organo Direttivo** di aver optato per questa modalità di pagamento. Se non viene notificata la scelta di questa opzione, sarà applicata la modalità di pagamento specificata nell'art. 6.7.

Art. 7 – DIRITTO APPLICABILE

Il diritto applicabile include i Principi Generali della Giurisprudenza, includendo i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali 2004, gli obiettivi e le rilevanti disposizioni del Trattato, e, qualora necessario per le opportune interpretazioni, le decisioni dell'Organo Direttivo.

Art. 8 – CONTENZIOSI

- 8.1 I contenziosi possono essere avviati da parte del **Fornitore** o del **Ricevente** o dell'entità designata dall'**Organo Direttivo** agente da parte dell'**Organo Direttivo** del **Trattato** e del suo **Sistema Multilaterale**.
- 8.2 Le Parti di **questo Accordo** concordano che (*l'entità designata dall'Organo Direttivo*), rappresentante l'**Organo Direttivo** e il **Sistema Multilaterale**, ha il diritto, come Parte Terza Beneficiaria, di avviare procedure di indagine riguardanti diritti ed obblighi del **Fornitore** e del **Ricevente** previsti da **questo Accordo**.
- 8.3 La Parte Terza Beneficiaria ha il diritto di richiedere che appropriate informazioni, includendo qualora necessario anche campioni vegetali, siano rese disponibili dal **Fornitore** e dal **Ricevente**, riguardo i loro obblighi nel contesto di **questo Accordo**. Ogni informazione o campione così richiesto sarà, se del caso, disposto dal **Fornitore** e dal **Ricevente**.
- 8.4 Ogni contenzioso derivante da **questo Accordo** sarà risolto nei seguenti modi:
- a) accordo amichevole: le **Parti** cercheranno, in buona fede, di risolvere il contenzioso attraverso negoziazioni;
 - b) mediazione: se il contenzioso non è stato risolto attraverso accordo amichevole le Parti possono scegliere la mediazione attraverso una parte terza neutrale che è il mediatore scelto di comune accordo.
 - c) arbitrato: se il contenzioso non è stato risolto tramite accordo amichevole o mediazione, ogni Parte può ricorrere all'arbitrato mediante le Regole di Arbitrato di un Ente internazionale riconosciuto dalle Parti in questione. In mancanza di tale accordo, il contenzioso sarà concluso considerando le Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale mediante la scelta di uno o più arbitri in accordo con le dette regole. Ogni parte del contenzioso può, qualora deciso, nominare il suo arbitro dalla lista di esperti che l'Organo Direttivo sarà chiamato a stabilire per tale attività; ambedue le parti o gli arbitri nominati da loro, possono accordarsi nominando un arbitro unico o un arbitro presidente, secondo il caso, da tale lista dei esperti. Il risultato di tale arbitrato sarà vincolante.

Art. 9 – TEMATICHE AGGIUNTIVE

Garanzie

- 9.1 Il **Fornitore** non garantirà sicurezza o indicazioni del **Materiale** né la correttezza dei dati del passaporto che accompagna il **Materiale**. Né sarà garantita la qualità, vitalità o la purezza (genetica o meccanica) del **Materiale** fornito. La condizione fitosanitaria del **Materiale** è garantita unicamente come descritta nel certificato fitosanitario che accompagna il **Materiale**. Il **Ricevente** assume tutte le responsabilità per uniformarsi con le regole di biosicurezza e

quarantena delle nazioni che ricevono il **Materiale** nonché con quelle di importazione e commercializzazione del **Materiale genetico**.

Durata dell'accordo

9.2 **Questo Accordo** resterà in vigore fino a quando resterà in vigore il **Trattato**.

Art. 10 – FIRME/ACCETTAZIONE

Il **Fornitore** e il **Ricevente** possono scegliere il metodo di accettazione delle disposizioni previste da **questo Accordo**, a meno che ogni Parte richieda che **questo Accordo** debba essere firmato.

Opzione 1 – firma*

Io (nome completo del funzionario autorizzato), rappresento e garantisco di avere l'autorità ad attuare **questo Accordo** da parte del **Fornitore** e sono consapevole della responsabilità della mia istituzione e degli obblighi a conformarmi alle disposizioni di **questo Accordo**, nella forma e nel principio, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura**.

Firma.....

Data.....

Nome del fornitore.....

Io (nome completo del funzionario autorizzato), rappresento e garantisco di avere l'autorità ad attuare **questo Accordo** da parte del **Ricevente** e sono consapevole della responsabilità della mia istituzione e degli obblighi a conformarmi alle disposizioni di **questo Accordo**, nella forma e nel principio, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura**.

Firma.....

Data.....

Nome del ricevente.....

Opzione 2 - Accordo Standard di Trasferimento di Materiale – involucro sigillato o sotto plastica (“Shrink wrap contracts”)

Il **Materiale** è fornito alle condizioni di accettazione dei termini di **questo Accordo**. L'uso e l'accettazione da parte del **Fornitore** e del **Ricevente** del **Materiale** costituiscono l'accettazione dei termini di **questo Accordo**.

Opzione 3 – Accordo Standard di Trasferimento di Materiale elettronico (“Click-wrap”)

Accetto le condizioni sopra menzionat

* Nel caso in cui il **Fornitore** opta per la firma, solo la dicitura della Opzione 1 comparirà nel sMTA. Analogamente, dove il **Ricevente** scelga una delle opzioni “shrink-wrap” o “click-wrap”, nel sMTA comparirà solo la dicitura relativa alla Opzione 2 o 3, come appropriato. Nel caso della Opzione “click-wrap”, il materiale dovrà comunque essere accompagnato da una copia cartacea del sMTA.

Allegato I

LISTA DEI MATERIALI FORNITI

Questo allegato contiene una lista del **Materiale** fornito nell'ambito di **questo Accordo**, incluse le informazioni ad esso associate menzionate nell'art. 5b.

Queste informazioni sono di seguito indicate o possono essere consultabili al seguente website: (da definire/indicare).

Le seguenti informazioni sono incluse per ogni **Materiale** elencato: tutti i dati del passaporto disponibili e, soggetto alle leggi applicabili, ogni altra informazione descrittiva, associata, disponibile e non confidenziale.

(Lista)

ELENCO DELLE SPECIE COLTIVATE INCLUSE NEL SISTEMA MULTILATERALE

Specie coltivate alimentari

Albero del pane *Artocarpus*

Asparago *Asparagus*

Avena *Avena*

Barbabietola *Beta*

Brassica *Brassica* et al. sono compresi i generi *Brassica*, *Armoracia*, *Barbarea*, *Camelina*, *Crambe*, *Diplotaxis*, *Eruca*, *Isatis*, *Lepidium*,

Raphanobrassica, *Raphanus*, *Rorippa* e *Sinapis*. si tratta di oleaginose e ortaggi quali il cavolo, il colza, la senape, il crescione, la rucola, il ravanello, la rapa. La specie *Lepidium meyenii* (maca) è esclusa.

Caiano *Cajanus*

Cece *Cicer*

Agrumi *Citrus* compresi, come portainnesto, *Poncirus* e *Fortunella*.

Noce di cocco *Cocos*

Principali aracee *Colocasia*, *Xanthosoma*

Principali aracee: taro, colocasia, cavolo caraibico, malanga

Carota *Daucus*

Igname *Dioscorea*

Miglio africano *Eleusine*

Fragola *Fragaria*

Girasole *Helianthus*

Orzo *Hordeum*

Patata dolce *Ipomoea*

Cicerchia, pisello quadrato *Lathyrus*

Lenticchia *Lens*

Mela *Malus*

Manioca *Manihot* Unicamente la *Manihot esculenta*.

Banana/banana da farina *Musa* Tranne la *Musa textilis*.

Riso *Oryza*

Miglio perlato *Pennisetum*

Fagiolo *Phaseolus* tranne il *Phaseolus polyanthus*.

Pisello *Pisum*

Segale *Secale*

Patata *Solanum* compresa la sezione *Tuberosa* ed esclusa la *Solanum phureja*.

Melanzana *Solanum* Compresa la sezione *Melongena*.

Sorgo *Sorghum*

Triticale *Triticosecale*

Frumento *Triticum* et al. Compresi *Agropyron*, *Elymus* e *Secale*.

Fava /Veccia *Vicia* Niebè et al. *Vigna*

Mais *Zea* ad eccezione di *Zea perennis*, *Zea diploperennis* e *Zea luxurians*.

Foraggi

LEGUMINOSE

Astragalus chinensis, *cicer*, *arenarius*

Canavalia ensiformis

Coronilla varia

Hedysarum coronarium
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus albus, angustifolius, luteus
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus sativus
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria phaseoloides
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense,
agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens,
resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum,
vesiculosum

GRAMINACEE

Andropogon gayanus
Agropyron cristatum, desertorum
Agrostis stolonifera, tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris aquatica, arundinacea
Phleum Pratense
Poa alpina, annua, pratensis
Tripsacum Laxum

ALTRI FORAGGI

Atriplex halimus, nummularia
Salsola Vermiculata

Allegato 2

TARIFFA E MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTI DALL'ART. 6.7 DI QUESTO ACCORDO

1. Se un **Ricevente**, suoi affiliati, contraenti, licenziatari, e affittuari, **commercializzano** un **prodotto** o **prodotti**, lo stesso **Ricevente** pagherà l'1,1% della vendita del **prodotto** o dei **prodotti** meno un 30%; eccezionalmente non sarà previsto un pagamento sul **prodotto** o sui **prodotti** che:
 - a) sono disponibili ad altri senza restrizione per ricerca e miglioramento genetico secondo quanto previsto dall'art. 2 di **questo Accordo**;
 - b) sono stati acquistati o in altro modo ottenuti da altre persone o entità legali che hanno già effettuato un pagamento sul **prodotto** o sui **prodotti** o sono esentati dagli obblighi di pagamento previsti al sottoparagrafo suddetto (a);
 - c) sono venduti o **commercializzati** come prodotti di base ("commodity").
2. Qualora un **prodotto** contenga una **risorse genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura** ottenuta tramite il **Sistema Multilaterale** mediante due o più accordi di Trasferimento di Materiale basato sull'MTA, solo un pagamento sarà richiesto secondo quanto stabilito dal suddetto paragrafo 1.
3. Il **Ricevente** fornirà all'**Organo Direttivo**, entro sessanta (60) giorni dopo la fine di ogni anno solare 31 dicembre, un rapporto annuale nel quale sia indicato:
 - a) la vendita del **prodotto** o dei **prodotti** da parte del **Ricevente**, suoi affiliati, licenziatari e contraenti per un periodo di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) l'ammontare del pagamento dovuto;
 - c) le informazioni che consentono l'identificazione di ogni eventuale restrizione all'origine del pagamento nell'ambito del concetto della distribuzione dei benefici.
4. Il pagamento sarà dovuto e da effettuare a partire dalla sottomissione di ogni rapporto annuale. Tutti i pagamenti dovuti all'**Organo Direttivo** saranno effettuati in (US dollari⁶) per il conto di (il conto fiduciario o altro meccanismo stabilito dall'Organo Direttivo in accordo con l'art. 19.3f del Trattato):

FAO TRUST FUND(USD) (GINC/INT/031/MUL,IT-PGRFA (Benefit-sharing),
HSBC New York, 452 Fifth Ave, New York, NY, USA, 10018,
Swift/BIC: MRMDUS33, ABA/Bank Code: 021001088,
Account No. 000156426⁷

⁶Nota del Segretariato: L'Organo Direttivo ancora non ha considerato la questione della valuta per i pagamenti. Nel frattempo gli sMTA utilizzati dovranno specificare che la valuta è il dollaro US.

⁷Nota del Segretariato: si tratta del conto definito nell'art. 6.3 del Regolamento Finanziario, approvato dall'Organo Direttivo durante la sua prima sessione (Appendix E al documento IT/GB-1/06/Report)

Allegato 3

TERMINI E CONDIZIONI DEL PAGAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO DALL'ART. 6.11 DI QUESTO ACCORDO.

1. La tariffa scontata per il pagamento effettuato secondo quanto previsto all'art. 6.11 sarà pari allo 0,5% della vendita dei **prodotti** e della vendita di altri **prodotti** che sono **risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura** appartenenti alla stessa specie, come indicato nell'allegato 1 del **Trattato** e al quale il **Materiale** riferito nell'allegato 1 di **questo Accordo** appartiene.
2. Il pagamento sarà disposto in accordo con le istruzioni bancarie indicate al paragrafo 4 dell'allegato 2 di *questo Accordo*.
3. Quando il **Ricevente** trasferisce una **risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo**, il trasferimento sarà effettuato a condizione che il **Ricevente successivo** pagherà, nel meccanismo stabilito dall'**Organo Direttivo** in riscontro all'art. 19.3f del Trattato, lo 0,5% della vendita del prodotto derivato da tale **risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo**, sia esso disponibile o non disponibile senza restrizione.
4. Almeno sei mesi prima della scadenza dei dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione di **questo Accordo** e sei mesi prima della scadenza del successivo periodo di cinque anni, il **Ricevente** potrà notificare all'**Organo Direttivo** la sua decisione di opzione per rinunciare all'applicazione di questo articolo. Tale notifica dovrà essere comunque inoltrata anche per comunicare il termine dei rispettivi periodi. Qualora il **Ricevente** abbia optato per questo articolo e abbia sottoscritto un altro Accordo Standard di Trasferimento di Materiale, il periodo decennale di durata decorrerà dalla data di sottoscrizione del primo Accordo Standard di Trasferimento di Materiale.
5. Qualora il **Ricevente** abbia in corso o dia avvio nel futuro a un Accordo Standard di Trasferimento di Materiale per il Materiale appartenente alla stessa specie, il Ricevente pagherà solo nel meccanismo suddetto la percentuale delle vendite come stabilito in accordo con questo articolo o con lo stesso articolo di un altro Accordo Standard di Trasferimento di Materiale. Non saranno richiesti pagamenti cumulativi.

Allegato 4

**OPZIONE PER IL PAGAMENTO PER SPECIE IN ALTERNATIVA ALLO SCHEMA DI PAGAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 6.11 DI QUESTO ACCORDO**

Io (nome completo del **Ricevente** o del funzionario autorizzato dal **Ricevente**) dichiaro di optare per il pagamento previsto dall'art. 6.11 di questo Accordo.

Firma.....

Data.....⁸

⁸ In accordo con l'art. 6.11 del presente sMTA, l'opzione per questa modalità di pagamento diventerà operativa solo nel momento in cui un Ricevente informerà l'Organo Direttivo sulla scelta di questa opzione. La relativa dichiarazione dovrà essere inviata dal Ricevente all'Organo Governativo al seguente indirizzo, indipendentemente dalla forma di accettazione del presente sMTA (firma, shrink-wrap o click-wrap) che è stata scelta e inoltre, indipendentemente dal fatto che il Ricevente abbia già accettato questa opzione nell'accettare il presente sMTA:

The Secretary
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Food and Agriculture Organization of the United Nations, I 00100 Rome, Italy.

La dichiarazione firmata deve essere accompagnata da:

- la data in cui il relativo accordo è stato firmato,
- il nome e l'indirizzo sia del Ricevente sia del Fornitore,
- una copia dell'allegato 1 del presente sMTA.